



COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46

della Giunta comunale

OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia Comunale. Legislatura 2010 - 2015.

L'anno Duemiladieci addì Nove del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FONTANARI DAMIANO	X			BROL MIRIAM	X		
ECCEL EZIO	X			MOSER FRANCESCA	X		
VICENTINI FABRIZIO	X						

Assiste il Segretario BATTISTI dott. OLIVIERO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C.

Il Responsabile dell'Ufficio

- Tecnico comunale
 - Ragioneria e Tributi
 - Personale
 - Stato Civile e Anagrafe
 - Elettorale
 - Segreteria e Affari Generali
 - Attività culturali e Biblioteca
- esprime parere favorevole per:
- regolarità tecnica amministrativa;
 - per congruità e corrispondenza, forniture servizi e relativi prezzi.

Li, 09-08-2010

Il Responsabile
BATTISTI OLIVIERO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3L

Il Responsabile dell'Ufficio

- Il presente atto non ha rilevanza contabile non comportando impegno di spesa.
- Favorevole per regolarità tecnico contabile secondo le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità, nonché di copertura finanziaria della spesa.

Li, 09-08-2010

Il Ragioniere
BERTOLDI ROSANNA

LA GIUNTA COMUNALE

A seguito delle elezioni amministrative di data 16 maggio 2010, l'Amministrazione comunale è chiamata al rinnovo della Commissione edilizia, secondo la composizione descritta all'art. 46 del vigente regolamento edilizio comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 15.07.2010 a seguito delle novità normative introdotte con l'art. 36 comma 1, lettera i) della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato dalla legge provinciale 3 marzo 2010 n. 4, e dell'art. 149 comma 4 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

Ricordato che il suddetto articolo della nuova legge provinciale prescrive che:

- non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
- il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;

Richiamato quindi il novellato art. 46 del regolamento edilizio comunale che precisa:

(1) La commissione edilizia è composta da **5 (cinque)** membri.

(2) Sono membri **con diritto di voto**:

- a) il Sindaco o un Assessore all'**Urbanistica** da lui delegato;
- b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco o suo Vice se assente o impedito, ai sensi dell'art. 16 comma 6 e art. 17 comma 4 del regolamento dei Vigili del fuoco di Sant'Orsola Terme;
- c) **tre tecnici o esperti scelti tra ingegneri, architetti o persone esperte in paesaggistica**. Uno dei tecnici verrà scelto da una terna di nominativi proposta dal gruppo di minoranza.

Partecipano inoltre alla commissione edilizia senza diritto di voto:

- **il Responsabile del servizio tecnico edilizia privata o altro tecnico comunale incaricato, senza diritto di voto, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria.**

- **il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del Segretario comunale o di sua impossibilità a prendere parte alle riunioni, le sue funzioni saranno svolte dal Responsabile del Servizio tecnico.**

(3) I componenti della Commissione Edilizia rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione Edilizia. I membri della Commissione possono essere riconfermati.

(4) Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, collaterali di 2° grado, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

(5) I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per 6 (sei) sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico. I rinunciari o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di nomina e rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma 4.

(6) Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia sono affidate al Segretario comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente comunale delegato dal Segretario.

(7) Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari dell'Amministrazione comunale, ovvero disporre che siano sentiti dalla Commissione Edilizia, per questioni di speciale importanza, ricercatori, professionisti esperti del settore.

(8) Il Presidente può sentire, qualora ne facciano domanda scritta, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità, i richiedenti delle domande di concessione o il tecnico progettista.

(9) Il parere della Commissione Edilizia è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della concessione edilizia, che è riservato esclusivamente al Sindaco o Funzionario delegato, il quale può assumere determinazioni difformi dandone puntuale motivazione.

Richiamato altresì l'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. che demanda alla Giunta comunale, su proposta del Sindaco, la nomina dei componenti ordinari della Commissione nei settori

dell'urbanistica ed edilizia, della tutela paesaggistico ambientale o in altri settori ritenuti rilevanti e debitamente motivati dalla Giunta stessa;

Ritenuto di nominare quale presidente della Commissione edilizia il Sindaco pro-tempore, sig. Fontanari Damiano, già presidente della Commissione edilizia comunale nella precedente legislatura;

Preso atto che è componente di diritto della Commissione in oggetto il Comandante dei Vigili del Fuoco ai sensi degli artt. 3 lett. f) e 16 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24;

Udite le proposte del Sindaco in ordine ai nominativi dei componenti ordinari della Commissione edilizia motivate sulla comprovata esperienza degli stessi;

Vista la nota del 05.08.2010 acquisita al protocollo comunale al n. 4250 del 06.08.2010 con la quale il gruppo di minoranza designa il proprio rappresentante nella persona di Paoli geom. Ugo;

Ritenuto in particolare di nominare quali componenti della Commissione edilizia comunale:

- l'ingegnere Franzini Nicola, esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
 - l'architetto Miorelli Elisabetta esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
 - il geometra Paoli Ugo esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
- e preso atto della loro volontà di accettare tale incarico;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n° 3/L e precisamente:

- parere favorevole tecnico amministrativo del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 46/A di data 09.08.2010;
- parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'ufficio di ragioneria n. 46/B di data 09.08.2010;

Vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 3 marzo 2010 n. 4, ed in particolare gli artt. art. 36 comma 1, lettera i) e 149 comma 4;

Visto il regolamento edilizio comunale come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 15.07.2010 ed in particolare l'art. 46;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di nominare, quale presidente della Commissione edilizia comunale, il Sindaco signor Fontanari Damiano;
2. di nominare quali componenti ordinari della Commissione Edilizia Comunale:
 - l'ingegnere Franzini Nicola, esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
 - l'architetto Miorelli Elisabetta esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
 - il geometra Paoli Ugo esperto in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
3. di dare atto che è membro di diritto, ai sensi della normativa vigente, il comandante locale dei Vigili del Fuoco, signor Pintarelli Ilario;
4. di dare atto che i suddetti membri durano in carica fino alla scadenza dell'Amministrazione comunale che li ha nominati, rimanendo comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina della nuova Giunta;
5. di dare atto che nei confronti dei membri cui ai punti 2 e 3 non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità;
6. di inviare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FONTANARI DAMIANO

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 12-08-2010 per giorni 10.

Li, 12-08-2010

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 09-08-2010 ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, D.P.Reg. 01.02.2005 n°3/L;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
o in alternativa
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
- Ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in materia di gestione del personale secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss.